

**ANCE**

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COSTRUTTORI EDILI



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI



## CONVEGNO NAZIONALE

ROMA 15 MAGGIO 2018

# IL RISCHIO ZERO ESISTE?

**IL CONCETTO DI "ALTA VIGILANZA" NELLA GESTIONE  
DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI ED IL PIANO  
NAZIONALE DI PREVENZIONE IN EDILIZIA**



ASP  
CATANIA

**Antonio LEONARDI**



COORDINAMENTO  
TECNICO  
INTERREGIONALE  
DELLA PREVENZIONE  
NEI LUOGHI DI LAVORO

*Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASP di Catania  
Coordinatore Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia*


*Componente Commissione Consultiva Permanente – Min Lavoro*

# IL RISCHIO ZERO **ESISTE?**

La risposta è SICURAMENTE **NO**

## Prevenzione **?**

I recenti dati Inail tratteggiano un quadro un po' più allarmante delle condizioni di SSL



2 Maggio 2018

quotidianosanità.it

Quotidiano on line di informazione sanitaria


# Infortunati mortali sul lavoro: Italia al 14° posto nell'Ue per numero di casi ogni 100mila lavoratori

**Secondo la rilevazione Eurostat nell'Ue il tasso standardizzato di incidenti mortali sul lavoro**

**ogni 100mila lavoratori è del 2,4, in Italia del 3,11**




Standardised incidence rate of fatal accidents at work, 2015  
(per 100 000 workers)




[ec.europa.eu/eurostat](http://ec.europa.eu/eurostat)

**INFORTUNI SUL LAVORO NEL COMPLESSO DENUNCIATI IN ITALIA**  
**TOTALE GESTIONI → INDUSTRIA E SERVIZI, AGRICOLTURA, PER CONTO STATO**  
**Dal 2012 al 2017**



ANNO	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTALE	745.544	695.016	663.586	637.144	641.345	635.433

**INFORTUNI SUL LAVORO MORTALI DENUNCIATI IN ITALIA**  
**TOTALE GESTIONI → INDUSTRIA E SERVIZI, AGRICOLTURA, PER CONTO STATO**  
**Dal 2012 al 2017**



ANNO	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTALE	1.364	1.243	1.171	1.286	1.104	1.029

# 2018 vs 2017

**INAIL => 212 infortuni mortali nel primo trimestre 2018**


**+11,6% rispetto il 2017**

Modalità di accadimento	Gennaio-Marzo 2017	Gennaio-Marzo 2018
In occasione di lavoro	147	145
Senza mezzo di trasporto	126	121
Con mezzo di trasporto	21	24
In itinere	43	67
Senza mezzo di trasporto	24	43
Con mezzo di trasporto	19	24
<b>Totale</b>	<b>190</b>	<b>212</b>

**Primo maggio 2018  
UGL  
1029 sagome bianche  
per ricordare i morti  
sul lavoro**



**DENUNCE DI MALATTIE PROFESSIONALI IN ITALIA**  
**TOTALE GESTIONI → INDUSTRIA E SERVIZI, AGRICOLTURA, PER CONTO STATO**  
**Dal 2012 al 2017**




ANNO	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTALE	46.286	51.825	57.370	58.925	60.260	58.129



## « quali strumenti per ridurre gli infortuni e le malattie professionali »

### I PIANI DELLA PREVENZIONE



#### 10 MACRO OBIETTIVI

- 1 Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili
- 2 Prevenire le conseguenze dei disturbi neurosensoriali
- 3 Promuovere il benessere mentale nei bambini, adolescenti e giovani
- 4 Prevenire le dipendenze da sostanze
- 5 Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti
- 6 Prevenire gli incidenti domestici
- 7 Prevenire gli infortuni e le malattie professionali**
- 8 Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute
- 9 Ridurre la frequenza di infezioni-malattie infettive prioritarie
- 10 Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato dei controlli



# Prevenire gli infortuni e le malattie professionali



## IL PIANO NAZIONALE DI PREVENZIONE IN EDILIZIA 2014 – 2018





# GLI INDICATORI DEL PNE 2014 – 2018

## Vigilanza e Controllo

### 1) NUMERO DI CANTIERI CONTROLLATI

- a livello nazionale = 50.000** (come indicato nel Patto per la Salute e la sicurezza del lavoro del dicembre 2007)
- a livello regionale = dato storico del precedente PNE**

### 2) RAPPORTO TRA NUMERO DI CANTIERI OGGETTO DI VIGILANZA E NUMERO DELLE NOTIFICHE PRELIMINARI DELL'ANNO PRECEDENTE

- ≥ 22 %** per attività ispettiva svolta da tutti gli organi con competenza di vigilanza nel settore delle costruzioni per il **2014**
- ≥ 15%** per attività ispettiva svolta esclusivamente dai Servizi delle AA.SS.LL dal 2015 IN POI



## GLI INDICATORI DEL PNE 2014 – 2018

### Vigilanza e Controllo

#### 3) Monitoraggio dei cantieri ispezionati “sotto il minimo etico”

inclusa la rilevazione, dei provvedimenti adottati (sequestri, sospensioni, divieti, prescrizioni,...) e di tutti gli articoli violati; verrà analizzato il rapporto tra i cantieri giudicati “**sotto il minimo etico**” e i cantieri ispezionati

#### 4) Monitoraggio dell’incidenza degli articoli violati di tipo organizzativo

##### creazione di indicatore specifico

analisi del rapporto tra il numero di articoli violati riferibili **all’organizzazione o gestione generale** del cantiere (capo I del Titolo IV del D.Lgs. 81/08) e il numero totale di articoli violati



# GLI INDICATORI DEL PNE 2014 – 2018

## Vigilanza e Controllo




5) Monitoraggio dell'attività di coordinamento tra enti: lo standard di riferimento sarà basato sulla base dello storico dell'anno precedente

**+ sinergia nei controlli**

Aziende  
Sanitarie

INAIL



Ispettorato  
del lavoro

Forze  
dell'ordine

INPS

# LE AZIONI DEL PNE 2014 – 2018



## Comunicazione, formazione, assistenza

- percorsi informativi, assistenziali e formativi mirati ad ogni categoria di operatori (lavoratori, imprenditori, professionisti, committenti, etc)
- azioni di assistenza qualificata soprattutto nei confronti dei professionisti, delle microimprese e dei lavoratori autonomi ed iniziative di comunicazione tendenti ad aumentare la sensibilità al problema e ad informare sulle possibilità offerte dal sistema della prevenzione.

# LE AZIONI DEL PNE 2014 – 2018



## 1) Comunicazione

- **Collaborazione con Istituzioni e parti sociali**
- **Sviluppo del portale [www.prevenzionecantieri.it](http://www.prevenzionecantieri.it)**
- **Campagna informativa nazionale da organizzare in collaborazione con Inail, parti sociali, ecc...**

# LE AZIONI DEL PNE 2014 – 2018

## 2) Formazione



- **Formazione nei confronti dei lavoratori**
- **Formazione nei confronti di gruppi omogenei di professionisti**
- **Formazione nei confronti di Coordinatori della sicurezza, tecnici CPT, operatori dei Servizi di Prevenzione delle ASL e ispettori delle DTL**
- **Formazione nei confronti degli altri soggetti della prevenzione nel settore dell'edilizia**
- **Sviluppo di percorsi formativi specificatamente rivolti a uffici tecnici e personale ispettivo degli Organi di vigilanza**



# LE AZIONI DEL PNE 2014 – 2018



## 3) Assistenza

- Assistenza tecnica e procedurale, soprattutto tramite incontri, nei confronti di imprese, lavoratori, lavoratori autonomi, RLS, tecnici e altri soggetti della prevenzione
- Archivio delle **buone pratiche** di sicurezza che assumono un ruolo strategico per la promozione della SSL nei cantieri. Potranno essere realizzate tramite Protocolli di intesa con enti, parti sociali, OOPP, ordini professionali
- Diffusione delle «buone pratiche» e promozione di soluzioni tecnologiche – innovative per il miglioramento della SSL dei cantieri
- Sviluppo di specifiche azioni di assistenza di informazione e formazione per settori particolari: palchi e fiere, coperture, grandi opere



**INDICATORE  
CENTRALE**

**Produzione di report regionale annuale relativo al  
monitoraggio dei rischi e dei danni da lavoro e dei sistemi  
informativi attivati**

<b>AZIONI PNE</b>	<b>INDICATORI PNE</b>	<b>STANDARD PNE</b>
<b>Sviluppo dei sistemi informativi</b>	<b>Rapporto tra il numero di cantieri ispezionati e numero di notifiche preliminari dell' anno precedente</b>	<b>Report annuale</b>
	<b>Monitoraggio articoli violati</b>	<b>Report annuale</b>
	<b>Banca dati notifiche on line</b>	<b>Acquisizione delle notifiche on line entro la durata del piano</b>

## **INDICATORE CENTRALE**

**Adozione di programmazione in seno ai comitati regionali di coordinamento ex art 7 Dlgs 81/08 di azioni di promozione per:**


- **il sostegno al ruolo di RLS/RLST e della bilateralità**
- **la promozione della responsabilità sociale d'impresa**
- **la prevenzione dei rischi da incongruenze organizzative**

<b>Azioni PNE</b>	<b>Indicatori PNE</b>	<b>Standard PNE</b>
<b>Sviluppo dei rapporti con gli enti bilaterali , parti sociali e professionali e diffusione di soluzioni di sicurezza</b>	<b>Realizzazione di accordi di collaborazione con gli enti bilaterali/organismi paritetici, le parti sociali , gli ordini professionali, altre Istituzioni anche al fine di produrre soluzioni di sicurezza ,e/o promuovere lo sviluppo di modelli di organizzazione e gestione nell'ambito delle procedure di asseverazione ex art. 51 del D.lgs. 81/08</b>	<b>Almeno un Accordo di collaborazione a livello Nazionale con enti bilaterali/organismi paritetici, parti sociali , ordini professionali, altre Istituzioni entro la durata del Piano.,  Almeno un Accordo di collaborazione per ogni regione con enti bilaterali/organismi paritetici, parti sociali , ordini professionali, altre Istituzioni entro la durata del Piano</b>

**INDICATORE  
CENTRALE**

**Adozione di protocolli di intesa a sostegno della cultura della sicurezza all'interno dei curricula scolastici**

<b>Azioni PNE</b>	<b>Indicatori PNE</b>	<b>Standard PNE</b>
<b>Attività di Promozione, assistenza e formazione nelle scuole a sostegno dello sviluppo della cultura della sicurezza all'interno dei curricula scolastici</b>	<b>Iniziative e/o incontri informativi/formativi nelle scuole superiori e professionali o nelle università a sostegno dello sviluppo della cultura della sicurezza all'interno dei curricula scolastici</b>	<b>Report annuale</b>



# OBIETTIVI DEL PIANO SCUOLA



**Diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a partire dai “banchi di scuola”**




**Avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro**




**La Sicurezza nella Scuola .....-..... La Scuola per la Sicurezza**


**Creare competenze in uscita**



# GLI OBIETTIVI CENTRALI DEL PNP 2014 - 2018



**“Coinvolgimento dell’istituzione scolastica nello sviluppo delle competenze in materia di SSL nei futuri lavoratori”**



**“Rafforzamento del coordinamento tra istituzioni e partenariato economico sociale e tecnico scientifico”**



***“Sostegno a programmi di integrazione della SSL nei curricula scolastici di ogni ordine e grado, valorizzando modelli di apprendimento di conoscenze e di acquisizione di competenze e abilità, realizzando già sui banchi di scuola la formazione generale del lavoratore ex art. 37”.***

## **INDICATORE CENTRALE**

**Adozione di atti di indirizzo nazionali e regionali finalizzati a garantire uniformità e trasparenza nell'attività di vigilanza e controllo e loro monitoraggio**

<b>Azioni PNE</b>	<b>Indicatori PNE</b>	<b>Standard PNE</b>
<b>Omogeneizzazione dell'attività di vigilanza in edilizia</b>	<b>Elaborazione a livello nazionale di linea di indirizzo per la redazione di procedure di vigilanza regionali</b>	<b>Stesura di linea di indirizzo per la redazione di procedure di vigilanza regionali entro la durata del piano</b>
	<b>Elaborazione di procedure di vigilanza nazionali/regionali con particolare riguardo alle problematiche relative a:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Grandi Opere</li><li>- Palchi e fiere</li><li>- Lavori sulle coperture</li></ul>	<b>Elaborazione di una procedura nazionale da attuare in tutte le regioni, entro la durata del Piano</b>



# **FOCUS del Piano Nazionale Edilizia**

- **grandi opere infrastrutturali**
- **settore degli spettacoli e delle fiere**
- **lavori sulle coperture**

**allegato 2**

**allegato 3**

**allegato 4**

# LIVELLI DI ATTIVAZIONE DELLA VIGILANZA NEL SETTORE DEGLI SPETTACOLI E DELLE FIERE





# LE AZIONI DEL PNE 2014 – 2018

## Vigilanza e Controllo



### GLI INTERVENTI ISPETTIVI NEGLI “SPETTACOLI”

#### LE FASI DI LAVORO DA PRIVILEGIARE

- montaggio elementi metallici
- sollevamento in quota impianti scenotecnici mediante paranchi
- smontaggio elementi tecnologici e metallici




# LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LAVORI SULLE COPERTURE



# LA PIANIFICAZIONE REGIONALE EDILIZIA


## 2015 - 2018

### LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LAVORI SULLE COPERTURE




# INFORTUNI MORTALI PER CADUTE DALL'ALTO

il settore di attività maggiormente colpito è quello delle **costruzioni con oltre il 55%** degli eventi accaduti



nel **30%** dei casi la caduta è avvenuta da **tetti o coperture**



# CRITICITÀ DEGLI INTERVENTI SULLE COPERTURE

## in particolare per gli interventi di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente

Alcune regioni italiane hanno previsto con **regolamentazione tecnica regionale**, per tutte le coperture di edifici di nuova costruzione e per tutti gli interventi di una certa consistenza sulle coperture del patrimonio edilizio esistente (ovvero a partire dalla manutenzione straordinaria), *l'obbligo di applicazione di idonee misure preventive e protettive che consentano, nella successiva fase di manutenzione degli edifici, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza*





# PROBLEMATICHE E CRITICITÀ DA AFFRONTARE

- mancanza di una normativa nazionale che uniformi e omogeneizzi
- mancanza di norme tecniche armonizzate e omogenee inerenti gli ancoraggi puntuali, le linee vita, etc.
- possibile riduzione del rendimento di impianti solari, dovuta alla diminuzione dello spazio utilizzabile in copertura;
- contrasto con vincoli paesaggistici e architettonici che impediscono l'installazione di sistemi anticaduta "troppo visibili", quali le linee vita, e che costringono il progettista ad essere obbligato a scelte meno ergonomiche e sicure come gli ancoraggi puntuali;
- mancanza di omogeneità dei regolamenti edilizi territoriali rispetto alle definizioni di manutenzione straordinaria



# ***“L’ALTA VIGILANZA DEL CSE”***



# Quale il ruolo del COORDINATORE PER LA SICUREZZA ??

**Regista del Sistema???**



**Controllore Aggiunto???**



**Il Coordinatore, infatti, riveste un ruolo tecnicamente più complesso, in quanto «non sovrintende i singoli lavoratori» ma organizza l'operato «dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi» mediante l'applicazione di uno strumento**

**il Piano di Sicurezza e di Coordinamento**

**finalizzato proprio a tale scopo, e che può essere considerato un «contratto», stipulato fra il Committente e il Datore di Lavoro, in forza del quale il Datore di Lavoro si impegna ad operare in cantiere in ossequio alle misure in esso indicate.**



**come più volte sottolineato  
dalla giurisprudenza**

**la responsabilità del CSE è di "alta vigilanza" in  
termini di **coordinamento** delle imprese e di  
**organizzazione** delle lavorazioni.**

# Corte di Cassazione Penale



**Sez. IV - Sentenze**

**n. 1490 del 14 gennaio 2010 e n. 18149 del 13 maggio 2010**

## “ ALTA VIGILANZA DEL CSE ”

**DUE SENTENZE STRAORDINARIAMENTE  
INNOVATIVE PER IL RUOLO DEL CSE**

**« la funzione di *vigilanza è «alta»* e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alle figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente e il preposto..... un ruolo di vigilanza che riguarda la *generale configurazione delle lavorazioni* e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto) ».**


# Corte di Cassazione Penale

Sez. IV Sentenza n° 41820 del 19 ottobre 2015

“ ALTA VIGILANZA E COMPITI DEL CSE ”



La definizione dei relativi compiti e della connessa sfera di responsabilità discende, da un lato dalla funzione di generale **"alta vigilanza"** che la legge demanda allo stesso, dall'altro dallo specifico elenco contenuto nell' **art. 92** del D. Lgs. n. 81/2008.





# Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

art. 92  
D. Lgs. n. 81/08

Durante la realizzazione dell'opera, il CSE:

- *VERIFICA con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;*
- *VERIFICA l'idoneità del POS assicurandone la coerenza con il PSC, che deve provvedere ad adeguare in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;*
- *VERIFICA che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;*
- *ORGANIZZA tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;*
- *PROPONE la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto in caso di inosservanza. Nel caso in cui il Committente o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente dare comunicazione di eventuali inadempienze alla ASL e alla DPL territorialmente competenti;*
- *SOSPENDE, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.*

# Corte di Cassazione Penale

Sez. IV Sentenza n° 57974 del 29 dicembre 2017

1/2



## “ Rischio generico, specifico e da interferenza ”

«...per pacifica giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il **rischio c.d. generico**, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all'ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese.;  
ne consegue che **il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico**, proprio dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo ...;  
nel solco della richiamata giurisprudenza si é, altresì, recentemente precisato che la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio per l'ipotesi in cui i lavori contemplino l'opera, anche non in concomitanza, di più imprese o lavoratori autonomi le cui attività siano suscettibili di sovrapposizione od **interferenza**, e non il sovrintendere, momento per momento, alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal piano operativo di sicurezza ...»

# Corte di Cassazione Penale

Sez. IV Sentenza n° 57974 del 29 dicembre 2017 **2/2**



**“ Rischio generico , specifico e da interferenza ”**

*«.....ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo.»*

I compiti di alta vigilanza affidati al CSE implicano che egli interagisca non già con le maestranze, ma con i titolari delle ditte esecutrici nel vigilare e coordinare l'osservanza, da parte di costoro, delle misure di sicurezza!

# Corte di Cassazione Penale

Sez. IV Sentenza n° 3288 del 23 gennaio 2017

1/2



## “ ALTA VIGILANZA E COMPITI DEL CSE ”

« La giurisprudenza di questa Corte é venuta precisando il ruolo del coordinatore per l'esecuzione nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili che prevedano il concorso di più imprese esecutrici nel senso che il medesimo ricopre una **posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari** della normativa antinfortunistica, **spettandogli compiti di "alta vigilanza....**

L'alta vigilanza della quale fa menzione la giurisprudenza di questa Corte, quindi, lungi dal poter essere interpretata come una sorta di **contrazione** della posizione di garanzia indica piuttosto il modo in cui vanno adempiuti i doveri tipici.

**Mentre le figure operative sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi poteri-doveri di intervento diretto ed immediato, il coordinatore opera attraverso procedure.... tanto é vero che un potere-dovere di intervento diretto è previsto per tale figura solo quando constati direttamente gravi pericoli [art. 92, co. 1 lett.f) dlgs. n. 81/2008].**



**l'alta vigilanza** non implica una costante e continua presenza in cantiere per il controllo delle lavorazioni in atto

➔ Invece la **vigilanza cosiddetta "operativa"** è di competenza del datore di lavoro dell'impresa affidataria / delle imprese esecutrici e in particolare e delle figure operative delegate quali il dirigenti e preposti



# Corte di Cassazione Penale

Sez. IV Sentenza n° 34869 del 12 luglio 2017



## “ Il rischio da interferenza tra più imprese ”

«...la definizione dell'ambito di intervento e di controllo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione **non può prescindere dalla sussistenza di un rischio di interferenza tra ditte**, laddove è questa la ipotesi ove risulta accresciuto il pericolo di eventi infortunistici che necessita la presenza di una posizione di garanzia ulteriore in fase di esecuzione.»

«Invero la posizione riconosciuta al coordinatore per la progettazione e la esecuzione è solo quella della alta vigilanza delle lavorazioni, sottesa a **gestire il rischio interferenziale** e non già a sovrintendere momento per momento alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal POS come integrate dal datore di lavoro e filtrate nel PCS..»



**“ ma non nascondiamoci sempre dietro l’alta vigilanza”**

## **Corte di Cassazione Penale**

**Sez. III Sentenza n° 19970 del 27 aprile 2017**



« Vero è, infatti, che la funzione di alta vigilanza, che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, ha ad oggetto quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi e, come tali, affidati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto .....

Al di là quindi della formale redazione del PSC, vi sarebbe stato tutto il tempo, nell'ipotesi in cui fossero intervenuti i doverosi controlli, per rimediare all'anomalo andamento del cantiere. Vero è, al contrario, che dal momento dell'apertura del cantiere l'odierno ricorrente non era più stato ivi presente, o quantomeno egli non si era fatto vedere per almeno tre settimane..»

**Venti giorni senza andare in cantiere dall'inizio dei lavori → responsabilità del CSE**

**Quale possibili sviluppi a 10 anni  
dall' 81/08 ?**



**La Cultura della Sicurezza**  
costruire comportamenti per ottenere risultati

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**